

Il carcere come punto di frizione tra la custodia e l'ospedale

Di fronte all'attuale problema della delinquenza, il prof. Pajardi — consigliere della Corte di Cassazione e docente presso l'Università cattolica — delinea in queste pagine alcune orientazioni operative nel campo specifico della punizione carceraria.

L'intervento va collegato con quelli che l'autore ha già fatto in questa rivista sull'amministrazione della giustizia. (cfr. fasc. 3, pp. 213-216) e sul processo penale (cfr. fasc. 5, pp. 378-380).

Il dramma esistenziale e funzionale dell'istituto carcerario può dirsi sinteticamente racchiuso in questa alternativa difficilmente superabile attraverso un processo di armonizzazione, segregazione e recupero. E' in fondo, a ben vedere, lo stesso dramma dell'istituto della pena in precedenza esaminato, pencolante fra la retribuzione e l'emenda risocializzante.

Va subito detto che, a mio avviso, ciò segna anche il traguardo obbligato di questa delicata problematica: non esiste altra soluzione valida che un carcere capace di realizzare in modo composito tutte le aspettative legittime che gravano su questo momento di sofferenza della vita della società. Idoneo cioè, da una parte, a soddisfare la funzione della pena come retribuzione, dall'altra, a garantire in termini difensivi la società fino al ricupero della persona responsabile dell'atto antisociale, infine, ad instaurare nella persona stessa i presupposti per un sicuro ricupero interiore e un altrettanto certo reinserimento sociale. Aggiungo anche che, in un certo senso paradossalmente, gli studi interdisciplinari hanno raggiunto vertici qualitativi ed insieme concludenti tali da po-

tersi avere sul tema, pur grave e complesso, idee sufficientemente chiare e comunemente accettate anche da correnti diverse di pensiero. Per cui ciò che in definitiva manca, ed è concettualmente poco ma praticamente moltissimo, rappresenta la realizzazione concreta dei risultati di lunghi ed approfonditi studi. In altri termini, a differenza che per altri problemi sociali, sappiamo quasi per certo e per pacifico che cosa fare, e dobbiamo raggiungere la volontà e la capacità economica per farlo.

Le ragioni della riforma carceraria

Fatta questa premessa generale, occorre però idealmente ripercorrere il cammino di questi movimenti di riforma e riprendere per linee essenziali le motivazioni, sia perché nel momento realizzativo tutto può essere utile ancora per capire e per meglio fare, sia soprattutto perché proprio nel momento della cosiddetta volontà politica di realizzare, specialmente con riguardo alla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica generica e l'opinione pubblica politica per giustificare l'imponente sforzo amministrativo ed

economico, argomenti e ragioni servono per portare le persuasioni dalla élite degli studiosi al pensiero comune.

La valutazione del sistema carcerario vigente nella sua pratica realizzazione è nel suo complesso negativa, malgrado gli onesti sforzi degni di riconoscimento di gruppi di operatori volti ad introdurre nelle carceri iniziative pedagogiche culturali oltre che umanitarie di tutto rispetto. Il primo elemento su cui cade questo giudizio negativo riguarda proprio l'aspetto murario ed organizzativo delle carceri tradizionali, il quale si fonda paradossalmente sulla contraddizione di un confinamento eccessivo e deformante e quindi abbruttente della persona umana che non riesce, almeno in compenso, a garantire sufficientemente la sua custodia, come riprovano i disordini e le evasioni sempre maggiori. La stessa origine storica degli edifici, assai spesso antichi manieri, denuncia la inefficienza sul piano psicopedagogico come la inidoneità sul piano della sicurezza. Garantire la dignità e il decoro della persona, anche attraverso il modo materiale e funzionale di ospitarla e di custodirla rappresenta una conquista so-

ziale, mentre tuttora alla pena intesa come sofferenza per la privazione della libertà personale si aggiunge purtroppo l'antisociale sofferenza dovuta all'ambientazione deprimente, talché anche solo per questo aspetto pratico di vita, che fomenta atteggiamenti rivendicativi e sviluppa involuzioni psicologiche contaminati, troppo spesso il carcerato esce in condizioni morali peggiori di quando è entrato.

Su questo punto una precisa speranza nasce dalle notizie che vengono fornite sul programma di realizzazione del piano di costruzione e di ricostruzione delle carceri italiane. Tale piano di edilizia carceraria, con uno stanziamento di cento miliardi a cura del ministero della giustizia, di concerto con quello dei lavori pubblici, prevede la costruzione di trentadue nuove carceri giudiziarie, di tre penitenziari, di cui uno per minorati psichici, di tre manicomi giudiziari e di venti case di custodia preventiva destinate ai minori; ancora, esso riguarda il completamento di diciotto carceri penitenziali già in funzione.

Altra osservazione critica di segno opposto riguarda certe tendenze fantasiose volte a sposare tesi cosiddette scandinave con prigionie aperte o condannati liberi. Vi sono certi miti da sfatare inesorabilmente. Recenti relazioni e statistiche ufficialmente presentate ad un convegno svoltosi a Roma sotto il patrocinio delle Nazioni Unite indicano che, mentre in Italia dal 1960 al 1972 il totale dei delitti è cresciuto di una volta e mezza, nella Svezia l'aumento è stato maggiore del doppio, e così in Norvegia. Sensibili aumenti si registrano anche in Olanda, altro paese in cui vige, come in quelli scandinavi, il principio della opportunità, per cui il pubblico ministero non è tenuto per legge a chiedere la carcerazione del delinquente.

Dalla parte opposta, e qui introduciamo una terza indicazione critica collegata per proliferazione e per contrasto con la precedente, aumenti nell'ordine di due volte e due volte e mezza del numero dei reati si registrano negli stati, come gli Stati Uniti d'America, dove vige la pena di morte e nel complesso il rigore punitivo per i reati più gravi è maggiore. Il che tende a sfatare la convinzione, comprensibilmente sorretta da una carica emotiva che pervade gli stessi addetti ai lavori di fronte a certi fatti sociali efferrati, che l'aumento delle pene di per sé possa costituire una valida barriera alla delinquenza. E' indubbio che per certi reati più gravi il sistema delle pene vada reso nel complesso più rigoroso, ma avremmo risolto in un modo sostanzialmente automatico e in definitiva formale il problema della difesa della società e della giustizia penale se ci limitassimo a ciò, e non ci preoccupassimo invece del vero, più valido e purtroppo più difficile, canale della prevenzione dei reati da una parte e della risocializzazione del delinquente, dall'altra.

Il nuovo « disegno di legge »

Esaurite tutte queste precisazioni concettuali di contorno, la trattazione nel suo momento focale può, come per la precedente in ordine al processo penale, incentrarsi su due documenti che consentono di rendere particolarmente concreta la ricerca. Si tratta del disegno della nuova legge sull'ordinamento penitenziario approvato dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1973 e trasmesso alla Camera dei deputati davanti alla quale pende, ed ancora della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che ha recentemente elaborato novantaquattro « regole minime » per il trattamento detentivo

da applicarsi da parte dei paesi membri (risoluzione 73-5).

Il disegno di legge è ispirato ad un principio fondamentale, che sembra esaltare le considerazioni sopra svolte intorno alla funzione della pena. La pena si giustifica sulla base della responsabilità del soggetto, ma essa va non soltanto personalizzata rispetto al soggetto, nel tipo come nella durata, ma anche perdurare e mutarsi in funzione dello scopo di risocializzare il soggetto. Il fatto, una volta esauritosi, è statico, mentre il soggetto agente, come ogni cosa viva, si evolve; per cui la pena concepita come mera segregazione, e per di più per una durata rigida, blocca il dinamismo bio-fisico-psichico del soggetto mortificandolo e oggettivizzandolo. Non ha senso una condanna rigida a vent'anni di reclusione quando è impossibile prevedere quale significato avrà, ad esempio, per il condannato, sul piano sia retributivo ed espiativo sia su quello del recupero morale e sociale, la sofferenza rispondente al diciottesimo anno.

Il disegno di legge programma moduli di trattamento individualizzati sulla base dei progressi registrati nel campo pedagogico, sociologico, criminologico pur senza rinunciare al modello cosiddetto custodialistico tradizionale, corrispondente sia al momento retributivo sia all'esigenza di difesa della società fino al recupero della innocuità del soggetto. Si noti come questo ordine di idee rischi di franare un principio di civiltà giuridica che si era duramente conquistato nel campo della giustizia penale in ordine alla certezza del tempo finale della pena. In altri termini, come accade già ora per le misure di sicurezza, la personalizzazione della pena, anche nella sua durata, urta di massima contro il principio garantistico di esigenza che la pena corrisponda fin dall'ori-

gine ad un tempo determinato nei limiti massimi di una previsione legislativa uguale per tutte le situazioni astrattamente uguali.

Quanto al trattamento interno, i cardini sono costituiti dalla trilogia dell'istruzione, del lavoro e della religione. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo, mentre le infrazioni disciplinari dovranno essere espressamente previste dal regolamento. Accanto alla liberazione condizionale è prevista la liberazione anticipata, che consiste in un abbuono di pena di giorni venti per ciascun semestre di pena detentiva scontata, quale fattore premiale non tanto di una buona condotta in senso astratto, quanto di una dimostrazione concreta e verificata di riacquisto di consapevolezza dei doveri della convivenza. Una vera novità è costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale, quale modo di porsi specifico del noto *probation system* adottato in molte legislazioni. Si tratta dell'affidamento del condannato al servizio sociale per un pe-

riodo corrispondente a quello della pena da scontare con un sistema di garanzie e di sicurezze.

Verso la riabilitazione

Il documento comunitario contiene una minuziosissima serie di norme regolamentari in chiave di progetto per la normativa interna delle carceri giudiziarie. Darne qui conto è impossibile, per non dire anche sostanzialmente non utile. E' importante però considerare che alcuni principi generali presiedono ad una normativa così complessa. Essi possono ricondursi a non poche delle idee sopra espresse. Particolarmente a quella dell'esigenza, che così si presenta sempre più sentita anche a livello mondiale, del riscatto o del ritorno alla normalità etico-sociale del condannato. Vi si legge che « il sistema penitenziario non deve aggravare le sofferenze insite nella stessa situazione di privazione di libertà. Il regime dello stabilimento carcerario deve cercare di attenuare le differenze rispetto alla vita libera, che tendono a indebolire il senso di responsa-

bilità del detenuto o il rispetto della sua dignità personale ». Ed ancora che « il trattamento non deve accentuare l'esclusione dei detenuti dalla società, ma sottolineare al contrario il fatto che essi continuano a farne parte ». E infine che « il trattamento dei condannati deve avere lo scopo di creare in essi la volontà e la capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere alle loro necessità ».

Tutte le minuziose norme che vanno dal regime di pulizia alla imposizione di minimi di cubaggio dell'aria, ancora alle consuetudini di contatto con gli altri, e quanto altro, sono improntate non solo alla esigenza di rispetto della persona, ma anche al tentativo di incidere costruttivamente sulla persona stessa del condannato; perché, va ossessivamente ripetuto, è questa riconquista che, anche a prescindere dalle eventuali responsabilità generali della società nella spinta remota alla delinquenza, rappresenta il vero traguardo di vittoria sulla criminalità.



VITA E PENSIERO Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
L.go A. Gemelli, 1 - 20123 Milano - Telefono (02) 88.56 - c.c.p. n. 3/29836

NOVITÀ FRA LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Scienze filologiche e letteratura:

Autori Vari, *Contributi dell'Istituto di Filologia Moderna*. Serie Inglese, vol. I
a cura di Sergio Rossi
pp. VII-256 - L. 15.000

Di Gregorio Lamberto, *Scholia Vetera in Hesiodi Theogoniam*
pp. 180 - L. 18.000

Autori Vari, *Contributi dell'Istituto di Filologia Moderna*. Serie Francese, vol. VIII
pp. 308 - L. 20.000

Scienze giuridiche:

Morelli Gerardo, *Il diritto naturale nelle costituzioni moderne*
pp. VIII-396 - L. 20.000

Scienze filosofiche:

Autori Vari, *Studi di Filosofia in onore di Gustavo Bontadini*
2 voll. pp. 1116 - L. 28.000

Scienze psicologiche:

Autori Vari, *Contributi dell'Istituto di Psicologia*, vol. XXXII
pp. 612 - L. 33.000